

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 997)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, AZIMONTI, PATRINI, POZZAR e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Modifica del terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il personale dipendente dagli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali, vieta alle amministrazioni di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali.

Al fine di garantire i diritti acquisiti derivanti dalle deliberazioni già in precedenza adottate da molte amministrazioni locali, la stessa legge n. 152 del 1968 prevede una norma transitoria del seguente tenore: « I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data ».

Con la stessa legge si aumenta il premio di fine servizio corrisposto dall'INADEL, premio che, secondo il terzo comma dell'articolo 17 della medesima legge, non sarebbe dovuto a quei dipendenti i cui enti avevano in atto trattamenti supplementari.

Si tratta di una norma evidentemente ingiusta in quanto i suddetti dipendenti hanno contribuito alla formazione di detti trattamenti supplementari con ritenute fisse sugli stipendi o salari.

Si rende pertanto necessaria una norma diretta a tutelare equamente coloro che, posti in pensione successivamente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, abbiano contribuito, con ritenute fisse sugli stipendi o salari, alla formazione di trattamenti supplementari di fine servizio.

Si confida, quindi, che gli onorevoli senatori vorranno approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La decurtazione prevista dal terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, numero 152, non si applica ai trattamenti supplementari, già liquidati o da liquidare, alla cui formazione i dipendenti abbiano contribuito con ritenute fisse sugli stipendi o salari.